



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 53;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTA la nota n. 18890 del 24 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico – e relative opere di connessione – da realizzarsi nel comune di Venosa (PZ), e della cabina di consegna sita nel comune di Montemilone (PZ), proposto dalla Millek s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori (ciascuno dei quali con rotore di diametro pari a 155 metri e altezza al mozzo di 122,5 metri) di potenza unitaria pari a 6,1 MW, per una potenza complessiva di 42,7 MW e relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Millek s.r.l., con nota del 21 dicembre 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 18 marzo 2021 e della successiva consultazione del pubblico avviata l'11 gennaio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il parere n. 419 del 17 marzo 2023, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso “*parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto [...] con l'esclusione dell'aerogeneratore WGT7 [...]*” a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla citata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il parere n. 77745 del 6 aprile 2023, con il quale la regione Basilicata ha rilasciato parere favorevole con riferimento “*alle macchine individuate con le sigle WTG04-WTG07-WTG01-WTG02*”, mentre ha espresso “*Parere Contrario per le WTG03, WTG05, e WTG06, al fine di contenere l'effetto selva*”;

VISTA la nota n. 14624 del 14 luglio 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTA, altresì, la nota prot. DICA n. 32916 del 10 novembre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame;

VISTO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, n. 419 del 17 marzo 2023, nella parte in cui ha evidenziato la compatibilità dell'intervento “*rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione in atto*” nonché agli “*strumenti di programmazione a scala nazionale, regionale, provinciale e comunale*” tra i quali, in particolare, la citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 e le “*Zone di interesse archeologico di nuova istituzione*”;

VISTO il predetto parere nella parte in cui, con riferimento alla componente “*territorio e paesaggio*”, afferma circa l'impianto in esame “*in relazione alla peculiare collocazione in un ambito scarsamente popolato, per la distanza dagli altri impianti, nonché considerati gli aspetti geomorfologici, infrastrutturali, naturalistici e fisici – unitamente all'assenza di beni vincolati interferiti dal progetto – che lo stesso sia compatibile con il contesto e con la componente in esame*”;

VISTO il già menzionato parere nella parte in cui, ha evidenziato come “*Il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati con enfasi sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, è sufficientemente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all'autorizzazione*”;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS dichiara che sono stati “*valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area*”;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espressamente subordinato il parere favorevole al rispetto della condizione n. 1,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nell'ambito della quale verrebbe previsto che *“Il progetto esecutivo dovrà farsi carico della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori autorizzati nel presente parere per i quali nell'iter autorizzativo dovessero evidenziarsi ulteriori interferenze o incompatibilità, rispetto a quelle qui valutate, con altri impianti in precedenza autorizzati”*;

CONSIDERATO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico – calcolata ai sensi delle Linee Guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, che, nel caso specifico, risulta pari a 10 km – è caratterizzata dalla presenza di *“aree e beni tutelati ai sensi della parte III del D. lgs. n. 42 del 2004, artt. 136 e 142”*, comma 1, lettere b), c), g), h), m) – con *“interferenze dirette e indirette”* – e, inoltre, che la medesima area *“comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, art. 10”*;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, ai sensi del citato articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – anche dopo la riduzione della cosiddetta *“fascia di rispetto”* per gli impianti eolici a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela – risulta *“comunque che l'impianto non ricada in area idonea [...] in quanto interferisce con la fascia di rispetto di 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004”*;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 14624 del 14 luglio 2023, ha evidenziato che *“sulla base di quanto disciplinato dalla L.R. 30 dicembre 2015, n. 54, Allegato A “Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere”, che prevede <<... tra gli altri... un buffer di 5 km dal perimetro della zona A dei centri storici>>, risulta che nel buffer dei centri storici di Lavello e di Venosa ricadono alcuni degli aerogeneratori dell'impianto in esame, nonché parte del cavidotto di connessione”*;

CONSIDERATO che, come evidenziato dal citato Dicastero, con riferimento agli impatti cumulativi, *“l'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto “effetto selva” con conseguente “progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale”*;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'impianto coincide con un comprensorio di alto valore paesaggistico e archeologico (*ager Venusinus*) e che la stessa è già interessata da numerosi impianti eolici e minieolici, in esercizio o in corso di autorizzazione;

TENUTO CONTO che nella medesima area è in corso il progetto di valorizzazione del Ministero della cultura legato al riconoscimento della Via Appia come patrimonio dell'UNESCO, il quale prevede il finanziamento delle iniziative volte al recupero di borghi e ponti dislocati lungo l'antica via consolare;

VALUTATO, altresì, che l'opera in esame *“per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno skyline [...] caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici”* e che *“risulta quasi interamente visibile dai territori comunali di Venosa, Montemilone, Lavello mentre risulta solo parzialmente visibile dai territori comunali di Melfi, Rapolla, Maschito, Palazzo San Gervasio”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano, da una parte la libertà di iniziativa economica privata - che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale - e il criterio di maggior diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in funzione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, e, dall'altra l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, a sua volta espressamente sancito e fatto oggetto di tutela dall'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il processo di transizione energetica debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Basilicata, ma non è intervenuto;

DELIBERA

di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico – e relative opere di connessione – da realizzarsi nel comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna sita nel comune di Montemilone (PZ), della Millek s.r.l..

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI